

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996, n. 4

TITOLO III

Esercizio della professione di maestro di sci

Art. 24

(Definizione della professione)

1. La professione di maestro di sci è regolata dalla [legge 8 marzo 1991, n. 81](#) e dalle norme della presente legge.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci, con esclusione degli itinerari e dei percorsi fuori pista riservati alle guide alpine.

Art. 25

(Albo professionale regionale)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'[articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81](#).
2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è soggetto a licenza comunale.

Art. 26

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)

1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi di formazione previsti dall'[articolo 6 della legge 81/1991](#), avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'[articolo 8 della legge 81/1991](#).

2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81](#).

3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna; meteorologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro leggi e regolamenti professionali.

4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'[articolo 8 della legge 81/1991](#).

Nota relativa all'articolo 26:

Così modificato dall'[art. 40, l.r. 11 maggio 1999, n. 7](#).

Art. 27

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.

2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori nazionali individuati ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, della legge 81/1991](#).

3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli esperti di cui all'articolo 28,

comma 3, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

Art. 28

(Specializzazioni)

1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) l'insegnamento ai bambini;
- b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;
- c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.

2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al comma 1 sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale, le prove culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui all'articolo 27, comma 1, integrata con gli stessi esperti.

Art. 29

(Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i

nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.

5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al [d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

6. Ai cittadini dei paesi terzi che vogliono esercitare la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al [d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)).

Nota relativa all'articolo 29:

Così sostituito dall'[art. 2, l.r. 29 aprile 2011, n. 7](#).

Art. 30

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Di esso fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.

3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla Giunta regionale.

Art. 31

(Scuole di sci)

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

2. La Giunta regionale autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia diretta da un maestro di sci, che la rappresenta legalmente. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, la scuola deve garantire l'insegnamento per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località ove ha sede;

b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione;

c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole, nonchè a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni

promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni sciistiche della regione;

f) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento dello sci.

3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre ed il 31 marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.

5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive, corredata di:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo e **statuto** della scuola, deliberato a norma del comma 2, lettera b);

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonchè di eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola.

7. Copia delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza sulle scuole.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro il termine di inizio della stagione alla Giunta regionale e al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

Nota relativa all'articolo 31:

Così modificato dall'art. 3, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 32

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 26 eserciti, nell'ambito del territorio della regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'articolo 31 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito della organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire 5 milioni a lire 15 milioni a carico del direttore della scuola di sci abusiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai Comuni secondo le procedure e le modalità di cui alla [l.r. 16/1983](#).

Art. 33

(Norme transitorie per la professione di maestro di sci)

1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui all'[articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1983, n. 35](#).
2. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute come scuole di sci quelle autorizzate ai sensi dell'[articolo 16 della l.r. 35/1983](#).
3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.